



DELIBERAZIONE N. 354 DEL 12/06/2014

PROPOSTA N. 10246 DEL 11/06/2014

GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA

Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

PROPONENTE

Area: PROGRAMM. DELL'OFF. D'ISTRUZ. E DIR. STUDIO SCOL.

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

DGR 315/2014 "Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti". Modifica Allegato A.

OGGETTO: DGR 315/2014 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti”. Modifica Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare l’art. 3
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni” lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2007, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, e al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzione di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare:
 - l’art. 4 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
 - l’art. 5 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l’art. 5 comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l’art. 7 comma 2 lettera h;

- l’art. 153 comma 2, lettera d della Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14 che recepisce la delega prevista dell’art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la DGR 315 del 30/05/2014 con la quale è stato approvato il calendario scolastico 2014/2015 e seguenti;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della predetta deliberazione n.315/2014, sono stati manifestati dubbi interpretativi sull’organizzazione del calendario scolastico per le attività delle scuole per l’infanzia;

ATTESO che, al fine di garantire la funzione specifica delle scuole dell’infanzia, occorre definire con maggiore dettaglio il periodo di attività delle stesse;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, annullare e sostituire l’Allegato A della DGR 315/2014, al fine di stabilire puntualmente lo svolgimento delle attività delle scuole dell’infanzia;

RITENUTO NECESSARIO approvare l’Allegato A che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, in sostituzione dell’Allegato alla DGR 315/2014;

D E L I B E R A

1) di annullare e sostituire l’Allegato A della DGR 315/2014, al fine di stabilire puntualmente lo svolgimento delle attività delle scuole dell’infanzia;

2) di approvare l’Allegato A che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, in sostituzione dell’Allegato alla DGR 315/2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani .

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all’unanimità.

ALLEGATO A

1. Nel territorio della Regione Lazio il calendario, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, è articolato come segue:

a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine:

15 settembre di ciascun a. s., che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo.

La data di apertura delle **scuole per l'infanzia** è anch'essa fissata al **15 settembre di ciascun anno scolastico**, che slitta al primo giorno lavorativo successivo, qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo.

b) festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 01 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono.

c) sospensione delle lezioni:

- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio di ciascun a.s.;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;

In tali periodi le attività didattiche sono **obbligatoriamente sospese** in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale, comprese le scuole per l'infanzia.

d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:

8 giugno di ciascun a. s., anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni.

La chiusura delle **scuole per l'infanzia** è fissata al **30 giugno di ciascun a. s.** (anticipata al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo).

2. In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le **scuole dell'infanzia** hanno la facoltà di anticipare la data di apertura, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e d'intesa con il competente Comune.

3. Possono terminare in data successiva al termine delle lezioni le attività inerenti:
 - a) gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado;
 - b) i percorsi formativi destinati all'Istruzione degli Adulti;

4. Possono altresì anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti secondari di 2° grado dove si svolgono:
 - attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto, che garantisce almeno 206 giorni complessivi da esso previsti, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto dell'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni (art. 74, comma 3 D.Lgs. 297/94). I giorni eccedenti tale quota fanno parte integrante del calendario scolastico, quale quota destinata ad interventi didattici ed educativi (art. 74, comma 7/bis D.Lgs. 297/94). Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e le festività nazionali.

6. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, tutti gli adattamenti del calendario scolastico devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie e alle Istituzioni sotto riportate.

Tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno modificato il Calendario Scolastico Regionale, **devono comunicare entro il 15 luglio di ciascun anno** il calendario adottato per l'anno successivo:

 - alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio (PEC: programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it) con allegato lo stralcio del verbale e della delibera dell'organo collegiale;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale (e-mail direzione-lazio@istruzione.it);
 - all'Assessorato competente a fornire i servizi per il diritto allo studio del proprio Comune;

Tutte le istanze presentate successivamente a tale data non saranno prese in esame. Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico e quindi legittime, le riduzioni arbitrarie dei giorni di lezione dai 206 fino ai 200 obbligatori, ad eccezione di quelle attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.

7. Le deliberazioni relative al calendario scolastico sono assunte dai competenti organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa, stipulate le opportune intese con gli enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.) e nel rispetto del CCNL.